



COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMARTELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) DE FRANCESCO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore - MICHELE GRAZIADEI

Seduta del 30/07/2020

FATTO

La parte ricorrente ha affermato, in sintesi, di essere cointestataria, con p.f.r., di n. 3 buoni fruttiferi postali della serie "Q/P" del valore nominale di L. 5.000.000 ciascuno, emessi in data 10/08/1989; successivamente alla scadenza trentennale dei buoni, l'intermediario resistente ha liquidato i BFP controversi (cfr. ricevuta di rimborso allegata al ricorso), riconoscendo per ciascun buono la somma di € 28.171,61, inferiore a quella dovuta sulla base di quanto indicato sul retro dei titoli, con particolare riferimento all'ultimo decennio (pari a € 49.691,03 per ciascun buono). Infatti, i timbri modificativi dei tassi di rendimento, appena visibili, nulla dispongono circa il periodo compreso tra il 21mo e il 30mo anno, per il quale deve quindi trovare applicazione il rendimento espresso in valori assoluti sul retro dei buoni (pari a L. 1.290.751 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione); la differenza tra quanto dovuto in base al rendimento indicato sul retro dei buoni con riferimento all'ultimo decenni e quanto rimborsato dall'intermediario ammonta complessivamente a € 64.558,26.

L'intermediario resistente, nelle controdeduzioni, ha in sintesi affermato di aver operato con la diligenza imposta dagli artt. 4 e 5 del D.M. 13 giugno 1986, avendo correttamente apposto i timbri contenenti l'indicazione dei nuovi e diversi tassi di interesse e non anche dell'importo bimestrale da corrispondersi dal 21° al 30° anno; che il sistema di calcolo di tale ultimo importo, infatti, rimane invariato in quanto rapportato al tasso di interesse massimo raggiunto (12% e non più 15%); sulla base di quanto stabilito dalle Sezioni Unite



(n. 3963/2019) la pubblicazione in G.U. del D.M. assolve ogni funzione di trasparenza, pertanto, i tassi di interesse del buono Q/P oggetto di controversia, vanno considerati come conosciuti dal ricorrente; il timbro Q/P sostituisce in toto quanto originariamente stampato sul Buono; in favore della parte ricorrente, non possono essere richiamate né la sentenza delle SS.UU. n. 13979/2007, né le decisioni del Collegio di Coordinamento dal n. 5673/2013 al n. 5676/2013; sussistono decisioni di Giudici di merito favorevoli alla resistente; la Corte di Cassazione, SS.UU. n. 3963/2019, ha affermato principi che corroborano le prospettazioni del medesimo intermediario; il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la nota prot. DT 12768 del 15.2.2018, ha avallato la legittimità della condotta della resistente; che il rendimento dei buoni non cambia del 16° al 30° anno, mutando soltanto il sistema di capitalizzazione, che dal ventunesimo anno è semplice mentre sino a quel momento era composto.

La parte ricorrente, nelle repliche ha preliminarmente censurato la condotta dell'intermediario che, a fronte di un orientamento consolidato dell'ABF e del G.O. su controversie analoghe a quella odierna, continua a non riconoscere i rendimenti riportati sui buoni fruttiferi postali emessi dopo l'intervenuta modifica e riportanti ancora i valori delle precedenti serie, costringendo gli stessi risparmiatori a rivolgersi al patrocinio di legali con annesse spese e incombenze più rispondenti a un giudizio civile che a un sistema di risoluzione alternativa delle controversie; ha ribadito che i timbri apportati dell'intermediario sui buoni oggetto di controversia non risultano conformi alla previsioni del D.M. 13/06/1986; ha evidenziato che le Sez. Un., n. 13979 del 15 giugno 2007, hanno affermato che se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere "che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono"; ha evidenziato che tale orientamento, contrariamente a quanto sostenuto dall'intermediario resistente, è stato confermato dalle Sez. Un., n. 3963/2019 e da numerose pronunce dei giudici di merito.

La parte ricorrente chiede che il Collegio riconosca il proprio diritto all'applicazione dei rendimenti indicati sul retro dei titoli per il periodo dal 21mo al 30mo anno (nella misura di L. 1.290.751 a bimestre) e pertanto di vedersi corrisposta dall'intermediario la somma di € 64.558,26, corrispondente alla differenza tra quanto dovuto in base ai rendimenti dell'ultimo decennio riportati sul retro dei buoni e quanto già rimborsato dall'intermediario. L'intermediario chiede il rigetto del ricorso in quanto irricevibile e/o inammissibile e/o infondato.

DIRITTO

La parte ricorrente risulta cointestataria con p.f.r. di n. 3 buoni fruttiferi postali della serie "Q/P", del valore nominale di L. 5.000.000 emessi in data 10/08/1989. Uno degli aderenti al ricorso è contitolare di tutti e tre i BFP, un altro è contitolare di due BFP e l'altro di un BFP.

I buoni, originariamente della serie "P", riportano i timbri di variazione della serie (da "Q" a "Q/P") e dei tassi che non contengono indicazioni per il periodo successivo al 20mo anno, come contestato dalla parte ricorrente. Sul retro è inoltre riportato un timbro con la dicitura: *"i tassi sono suscettibili di variazioni successive a norma di legge. L'ammontare degli interessi è soggetto alle trattenute fiscali previste alla data dell'emissione"*.

In proposito, il Collegio rileva che, secondo il consolidato orientamento dei Collegi ABF, poiché i timbri modificativi apposti non contengono indicazioni sui rendimenti previsti per il



periodo in questione, il ricorrente ha titolo all'applicazione del montante al netto delle ritenute fiscali, a tutela del proprio affidamento. Tale orientamento è stato confermato anche dalle recenti decisioni nn. 8734/20 e 9964/20 del Collegio di Torino. Nello stesso senso si veda anche il Collegio di Bologna, decisione n. 8937/20. Quanto al rilievo della recente decisione della Corte di Cassazione Sez. Un., n. 3963/2019 sul punto, è intervenuta la recente decisione del Collegio di Coordinamento, n. 6142 del 03/04/2020. Secondo il Collegio di Coordinamento: "la recente pronuncia delle SS. UU. n. 3963/2019, lungi dall'operare un revirement rispetto a Cass. SS.UU. n. 13979/2007, ne ha piuttosto fedelmente riproposto l'impostazione.". In effetti, le SS. UU., ritenuta la qualificazione dei titoli in discorso quali documenti di legittimazione ex art. 2002 c.c., senza contraddire la precedente decisione, hanno unicamente ribadito: "la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali volti a modificare il tasso di interessi originariamente previsto", la quale trova: "ingresso all'interno del contratto, mediante una integrazione del suo contenuto ab externo secondo la previsione dell'art. 1339 c.c.".

Come nota il Collegio di Coordinamento, la Cassazione ha dunque ritenuto di nulla aggiungere in ordine al principio enucleato dalla pronuncia del 2007- che resta pertanto impregiudicato, quanto alla tutela dell'affidamento del portatore del titolo in merito alle dichiarazioni risultanti dal suo testo letterale. Tanto più che, come osserva il Collegio di Coordinamento nella fattispecie in esame: "in corso di rapporto non è intervenuto alcun decreto ministeriale concernente il tasso degli interessi e nessuna modificazione si è quindi prodotta rispetto alla situazione esistente al momento della sottoscrizione dei titoli.".

Il Collegio di Coordinamento ha infatti precisato che per il periodo dal 21 al 30 anno, in assenza di diciture apposte con timbri modificativi:

"il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate [è] destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del Codice Postale."

Il Collegio di Torino condivide pienamente l'orientamento così espresso e non ha motivo per discostarsene. Pertanto la domanda è da accogliere, in quanto il ricorrente ha titolo all'applicazione dei rendimenti originariamente previsti dal tenore letterale del documento per il periodo dal 21 al 30°, salva l'applicazione della pertinente disciplina fiscale (come già stabilito da Collegio di Torino, nn. 14475/19, 25060/18, 26453/18 e 26451/18), nei limiti della somma complessivamente richiesta.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario rimborsi i titoli di parte ricorrente provvedendo alla liquidazione degli interessi ai sensi di cui in motivazione; il tutto nei limiti della somma complessivamente richiesta da parte ricorrente. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA